

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO
SCIENZE DEL FARMACO
TIROCINIO PROFESSIONALE
REGOLAMENTO

Articolo 1 – Scopo e definizione

Il tirocinio di pratica professionale ha lo scopo di completare la formazione universitaria, integrandola con la parte tecnica dell'attività della farmacia. Il tirocinio, quale attività formativa curriculare, prevede l'assegnazione di crediti formativi (CFU).

Il tirocinio consiste nella partecipazione dello studente all'attività della/e farmacia/e ospitante/i in rapporto alle finalità del tirocinio stesso. Il tirocinio di pratica professionale è indispensabile ai fini del conseguimento del titolo di studio e della partecipazione all'esame di stato di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista.

Articolo 2 – Organismi e strutture

L'attività di tirocinio è organizzata e coordinata dalla Commissione per il tirocinio e dall'impegno di due tutor, quello accademico e quello professionale.

La Commissione per il tirocinio

I due dipartimenti della Facoltà di Scienza del Farmaco, Dipartimento di Scienze Farmacologiche e Biomolecolari e Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, in quanto dipartimenti referenti associati nella gestione didattica dei corsi di studio di Farmacia e di Chimica e Tecnologia farmaceutiche dell'Università degli Studi di Milano, definiscono la composizione della Commissione per il tirocinio.

La Commissione è di norma costituita da 2 docenti (uno per dipartimento) e da un rappresentante dell'Ordine professionale.

I compiti della Commissione sono:

- redigere il regolamento del tirocinio e proporre eventuali modifiche
- assicurare la copertura dei posti di tirocinio
- assegnare i crediti formativi attribuiti allo studente dall'ordinamento didattico del corso di studi
- dirimere eventuali controversie

La Commissione delega tra i suoi componenti un docente che verifica e convalida nel complesso l'esito dell'attività di tirocinio dello studente se concluso positivamente. Annulla quello per il quale sia stato accertato l'irregolare svolgimento, con l'obbligo di ripetizione integrale o parziale in un altro periodo ed in altra farmacia.

Il tutor accademico è il docente universitario scelto dall'elenco predisposto dai dipartimenti cui fa riferimento il tirocinante e collabora con il tutor professionale al fine di conseguire il miglior esito finale del tirocinio.

Approva il tirocinio, anche mediante apposita procedura online.

Il tutor professionale è il farmacista che si fa carico della formazione professionale del tirocinante assumendosene la relativa responsabilità. A lui competono:

- la cura dell'attuazione del programma formativo, fornendo esperienza professionale e nozioni aggiornate, utili all'espletamento del tirocinio.
- il controllo dell'attività del tirocinante, le sue presenze in farmacia, aiutandolo nella soluzione di eventuali problemi o difficoltà.
- la certificazione sul libretto di tirocinio dell'attività svolta e la valutazione finale. Nonché la compilazione del questionario online predisposto dall'ufficio Stage di Ateneo.

Deve avere un'esperienza professionale acquisita in farmacia di almeno due anni.

Il tirocinio previsto dall'Ordinamento Didattico Nazionale vigente per gli studenti dei corsi di studio in Farmacia e in Chimica e Tecnologie farmaceutiche può essere svolto presso farmacie aperte al pubblico o presso Servizi di Farmacia di Aziende Ospedaliere situate nel territorio nazionale, purché autorizzate dal competente Ordine professionale.

L'accesso, come tirocinante, ai Servizi di farmacia delle Aziende Ospedaliere autorizzate dall'Ordine avviene in conformità ai regolamenti vigenti in ciascuna Azienda.

Articolo 3 — Rapporti con le farmacie

I rapporti con le farmacie sono regolati da apposita convenzione stipulata fra l'Università degli Studi di Milano, nella persona del Rettore e la Federazione degli Ordini dei Farmacisti della Lombardia nella persona del Presidente.

È compito di ogni Ordine territorialmente competente predisporre ed aggiornare l'elenco delle farmacie della Provincia autorizzate ad accogliere tirocinanti e curarne la diffusione mediante pubblicazione sul proprio sito, cui anche l'Ufficio Stage dell'Università degli Studi di Milano farà riferimento. Sarà cura degli Ordini dei farmacisti della Lombardia tenere costantemente aggiornato detto elenco.

In ogni caso la Federazione degli Ordini dei Farmacisti della Lombardia garantirà, per ogni anno accademico, un numero di posti di tirocinio almeno pari al numero medio annuale dei laureati degli ultimi due anni dei corsi di laurea in Farmacia e CTF.

L'Ordine competente riceve dalle farmacie interessate l'atto di adesione, sottoscritto dal titolare o dal direttore della farmacia. L'atto di adesione è sottoposto a valutazione del Consiglio dell'Ordine che, constatata l'organizzazione della farmacia e l'assenza di impedimenti, anche di ordine deontologico, include la farmacia nell'apposito elenco delle farmacie autorizzate ad impartire il tirocinio.

Il titolare o direttore della farmacia che richiede il riconoscimento per il tirocinio, all'atto di adesione allega l'attestato dei crediti ECM ottenuti con la frequenza del corso FAD sul tirocinio in farmacia, appositamente organizzato dalla Federazione degli Ordini dei farmacisti della Lombardia.

L'autorizzazione automaticamente decade in caso di sostituzione del direttore tecnico responsabile.

Il tutor professionale per l'esecuzione del tirocinio avvia la procedura sulla procedura online - Università di Milano per la stesura del piano formativo, seguendo le indicazioni in esso riportate.

L'attività svolta nell'ambito del tirocinio non costituisce premessa per un rapporto di lavoro fra il tirocinante e la farmacia ospitante né può essere sostitutiva di manodopera aziendale o di prestazione professionale. Non è considerata remunerazione l'eventuale fruizione di servizi aziendali gratuiti da parte dei tirocinanti.

Non è consentito l'espletamento del tirocinio professionale presso farmacie in cui il tutor abbia un rapporto di parentela o affinità fino al 3 grado. L'assenza di tale vincolo sarà autocertificata dal tutor professionale nella domanda di inizio tirocinio.

Di norma il numero di tirocinanti sarà non più di uno alla volta, fatta eccezione per le farmacie appositamente autorizzate dal competente Ordine ad ospitare contemporaneamente un numero superiore di tirocinanti. Il numero massimo di tirocinanti per farmacia non può essere, in ogni caso, superiore a 3 contemporaneamente. Nella stessa farmacia ogni tirocinante dovrà avere un tutor diverso.

Al momento dell'avvio del tirocinio, il tutor professionale integra la formazione generale sulla sicurezza, acquisita dallo studente attraverso lo specifico corso organizzato dall'Ufficio Prevenzione e Sicurezza dell'Università, informando il tirocinante sui rischi specifici ai quali può essere soggetto presenti nella farmacia e riportati nel DVR e sulle procedure da adottare in caso di emergenza. Il tirocinante sottoscrive il DRV per presa visione e il tutor provvede ad allegarlo al progetto formativo conservato in farmacia per due anni dal termine del tirocinio. Concorda l'orario giornaliero del tirocinio, che non può superare le 8 ore giornaliere, con esclusione di quelle notturne, in non più di 6 giorni alla settimana, e cura che il tirocinio sia svolto in modo aderente a questo regolamento.

Non è consentito affidare al tirocinante la dispensazione al pubblico dei medicinali in condizioni di autonomia o compiti che esulino dalle finalità indicate in questo Regolamento.

Nella sua qualità di responsabile del tirocinio, un'assenza prolungata o definitiva del tutor interrompe il periodo di validità del tirocinio. Può essere ripreso al suo rientro in attività o

continuato dallo studente con un altro tutor o in altra farmacia avviando una nuova procedura presso l'Ufficio Stage di Ateneo.

Su richiesta del tirocinante o del tutor accademico, nei casi ritenuti in via eccezionale necessari, l'Ordine provvede a reperire la farmacia tra quelle inserite nell'apposito elenco.

Il Consiglio dell'Ordine con motivata relazione, può cancellare dall'elenco pubblicato sul sito, le farmacie non più considerate idonee o, qualora nel corso dello svolgimento dei tirocini, anche su segnalazione della Commissione per il tirocinio, venga riscontrata l'inidoneità della farmacia al proseguimento della collaborazione.

L'irrogazione di una sanzione disciplinare al titolare o direttore della farmacia ed al tutor professionale comporta, di norma, la revoca dell'autorizzazione alla farmacia ad ospitare tirocinanti. Ciò avviene anche in caso di eventuale sospensione di giudizio disciplinare in attesa di pronunciamento della Procura della Repubblica.

In caso di revoca della suddetta autorizzazione, la farmacia per accogliere tirocinanti ed essere nuovamente inserita nell'elenco, dovrà presentare al Consiglio dell'Ordine una nuova domanda di adesione ai regolamenti che disciplinano l'esecuzione del tirocinio.

Qualora venga riscontrata l'inidoneità del tutor o del titolare o direttore della farmacia durante il tirocinio, il tirocinante dovrà proseguire in altra farmacia avviando una nuova procedura, fatto salvo il periodo già maturato.

Qualora una farmacia autorizzata rifiuti, senza fondati motivi, di accogliere tirocinanti, il tirocinante segnalerà la situazione all'Ordine competente per i dovuti approfondimenti.

L'Ordine interviene in caso di controversie tra tutor professionale e tirocinante, in particolare nei casi di violazione del presente regolamento, proponendo, se necessario, l'eventuale trasferimento del tirocinio presso altra farmacia. Il tirocinante dovrà in questo caso perfezionare il passaggio presso l'Ufficio Stage dell'Ateneo, presentando un nuovo progetto formativo.

L'Ordine, alla fine del tirocinio, accerta la corretta esecuzione e la conformità al progetto formativo e valida l'attività svolta dal tutor professionale.

I tutor presso le farmacie autorizzate riceveranno crediti formativi ECM secondo le indicazioni della Commissione nazionale. L'attestazione dei crediti maturati è a carico dell'Ordine professionale di riferimento della/e farmacia/e presso la/e quale/i si è svolto il tirocinio.

Articolo 4 — Modalità di svolgimento del tirocinio

Il tirocinio deve avere una durata complessiva di minimo sei mesi e 900 ore presso farmacie aperte al pubblico oppure presso farmacie ospedaliere. Nel caso non si raggiungano le 900 ore nel periodo minimo di sei mesi, indicato nel progetto formativo, è possibile chiedere all'Ufficio Stage di Ateneo una proroga sino al raggiungimento delle 900 ore, oltre le quali il tirocinio dovrà essere interrotto.

Il tirocinio può essere espletato in forma mista sia presso una o più farmacie aperte al pubblico, sia presso una o più farmacie ospedaliere.

Il tirocinio deve essere completato in un periodo non superiore a ventiquattro mesi. Di norma deve essere effettuato in maniera continuativa, a tempo pieno e possibilmente durante il quinto anno di corso di laurea.

Il tirocinio ha come obiettivo quello di fornire allo studente le conoscenze necessarie ad un corretto esercizio professionale indicativamente per quanto attiene a:

- a) l'ordine professionale e la deontologia;
- b) la conduzione tecnico-amministrativa della farmacia inerente l'organizzazione, il disimpegno e lo svolgimento del servizio farmaceutico sulla base della normativa vigente, nazionale e regionale;
- c) l'acquisto, la detenzione e la dispensazione dei medicinali, con particolare riguardo agli stupefacenti e ai farmaci con possibile azione dopante. La stabilità e buona conservazione dei farmaci. Le procedure per la gestione dei farmaci scaduti e revocati.
- d) la preparazione dei medicinali in farmacia;

- e) le prestazioni svolte nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale (dispensazione di medicinali, altro materiale sanitario, CUP, diagnostica di prima istanza);
- f) l'informazione e l'educazione sanitaria della popolazione, finalizzate al corretto uso dei medicinali, alla prevenzione, all'aderenza terapeutica, alla farmacovigilanza, alle interazioni tra farmaci e tra farmaci e alimenti;
- g) l'utilizzo delle fonti di informazione disponibili nella farmacia o accessibili presso strutture centralizzate;
- h) la gestione dei prodotti diversi dai medicinali, a questi affini e comunque con valenza sanitaria e salutistica;
- i) la gestione imprenditoriale della farmacia e gli adempimenti inerenti la disciplina fiscale;
- j) l'impiego dei sistemi elettronici di supporto al rilevamento ed alla conservazione dei dati sia professionali che aziendali.

Articolo 5 — Progetto formativo

Di norma il progetto formativo può essere presentato, al termine delle attività di didattica frontale del quarto anno di corso, da studenti che abbiano superato gli esami di Tecnologia e Legislazione farmaceutiche e di Farmacologia e Farmacoterapia.

Il progetto formativo deve essere presentato all'Ufficio Stage dell'Università degli Studi di Milano secondo le modalità da esso stabilite. Non è consentito l'inizio del tirocinio in data anteriore all'autorizzazione dell'Ufficio Stage.

Nel progetto dovrà essere indicato il periodo di tempo durante il quale si intende svolgere il tirocinio, la/e farmacia/e prescelta/e, con il benestare scritto del titolare o direttore della/e farmacia/e.

Qualsiasi variazione del piano formativo dovrà essere comunicata per iscritto (o laddove previsto attraverso il servizio on-line) all'Ufficio Stage e all'Ordine professionale.

Articolo 6 — Libretto di tirocinio

La Federazione degli Ordini dei Farmacisti della Lombardia predispone un idoneo Libretto di tirocinio in cui il tirocinante deve registrare le ore di tirocinio svolte, che verranno convalidate dalla firma del referente della farmacia (tutor professionale)

Il libretto, in formato elettronico o cartaceo, è realizzato a cura della Federazione degli Ordini dei Farmacisti della Lombardia. Il tirocinante consegna una copia del progetto formativo attivato presso l'Ufficio Stage di Ateneo all'Ordine competente che registra l'inizio del tirocinio e consegna allo studente le credenziali per l'accesso al libretto elettronico o il libretto cartaceo e il badge che dovrà indossare durante il tirocinio. Lo studente deve riportare sul libretto le relazioni sulle tematiche relative al tirocinio (vedi art.4).

Il tirocinante a fine tirocinio, entro 30 giorni, dopo la validazione del libretto da parte del Presidente dell'Ordine o suo delegato e del tutor universitario renderà disponibile il libretto di tirocinio alla Segreteria Studenti.

Le farmacie ubicate in località al di fuori della Lombardia prima di poter accogliere tirocinanti dell'Università degli Studi di Milano dovranno essere autorizzate esclusivamente dall'Ordine dei farmacisti delle province di Milano, Lodi, Monza e Brianza, compresi i successivi compiti necessari ad iniziare e concludere il tirocinio.

Articolo 7 – Doveri e diritti del tirocinante

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo il tirocinante è tenuto a:

- conoscere le indicazioni e le avvertenze riportate nel documento sulla sicurezza (DVR) consegnatogli dal tutor professionale, controfirmandone copia.
- svolgere le attività previste dal progetto formativo approvato e tenere diligente nota dell'attività eseguita

- attenersi alle disposizioni vigenti nella farmacia e impartite dal tutor professionale, con particolare riferimento al comportamento da tenere in farmacia, alle norme di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro
- mantenere la necessaria riservatezza sui dati, le informazioni e le conoscenze acquisite durante lo svolgimento del tirocinio
- indossare il camice bianco e l'apposito cartellino di riconoscimento, predisposto dall'Ordine professionale, che lo identifichi al pubblico come tirocinante
- avvertire, in caso di assenza, il tutor professionale
- completare, al termine del tirocinio, il libretto in ogni sua parte e compilare il questionario di valutazione finale sul sistema on line per gli Stage.

Il tirocinante ha diritto:

- scegliere la farmacia dove eseguire il tirocinio tra quelle presenti nell'elenco predisposto dall'Ordine
- poter perseguire gli obiettivi formativi previsti nel progetto formativo
- riferire tempestivamente al competente Ordine professionale eventuali problemi riscontrati in violazione al presente regolamento le cui parti essenziali sono riportate in apposita pagina del libretto
- effettuare un periodo del tirocinio in farmacie aperte al pubblico o ospedaliere operanti in altri Stati della U.E, nei confronti delle quali l'Ordine effettua i relativi controlli di adeguatezza.

Articolo 8 - Valutazione del tirocinio

La Commissione per il tirocinio o suo delegato effettua, non oltre il quindicesimo giorno precedente la data dell'esame di laurea, la valutazione finale dell'attività di tirocinio svolta sulla base del libretto, delle relazioni dello studente e del giudizio del tutor professionale, convalidando l'accesso alla segreteria didattica.

Attribuirà d'ufficio allo studente un periodo di completamento del tirocinio se ritenuto insufficiente o incompleto.

Articolo 9 — Tirocini all'estero

Il tirocinio può essere svolto presso farmacie site in Paesi dell'Unione Europea per un periodo non superiore a 4 mesi (500 ore), previa autorizzazione da parte della Commissione per il tirocinio o suo delegato e attivazione attraverso l'Ufficio Stage di Ateneo.

Lo svolgimento del tirocinio all'estero nell'ambito di programmi di scambio con altre Università (Socrates/Erasmus) deve essere preventivamente autorizzato dal competente organo didattico e, per la parte svolta all'estero, presso l'Ordine professionale delle provincie di Milano, Lodi, Monza Brianza.

Il tutor professionale estero scriverà il giudizio in lingua inglese.

Si consente lo svolgimento del tirocinio professionale presso farmacie italiane anche a studenti stranieri presenti in Italia nell'ambito di programmi di scambio con altre Università (Socrates/Erasmus). Anche in questo caso può essere svolto presso farmacie aperte al pubblico o presso Servizi di Farmacia di Aziende Ospedaliere situate nel territorio nazionale, autorizzate dal competente Ordine professionale, che dovrà essere informato dell'avvio del tirocinio.

Anche in questo caso il tutor professionale italiano scriverà il giudizio in lingua inglese.

Articolo 10 — Laureati in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche

I laureati in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, vecchio ordinamento, che non abbiano sostenuto l'esame di abilitazione alla professione e che vogliano avviarsi alla professione di farmacista, per svolgere il periodo prescritto di tirocinio necessario per l'ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista si dovranno rivolgere, per l'avvio del tirocinio, all'Ordine professionale delle provincie di Milano, Lodi, Monza Brianza.

Articolo 11 — Scadenze

Il presente regolamento entrerà in vigore un mese dopo la firma della Convenzione di cui fa parte integrante.

Articolo 12 - Norme transitorie

I tirocini in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento potranno essere portati a termine secondo le disposizioni attualmente vigenti.

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, oltre alla normativa specifica in materia, si applicano le norme dello Statuto e del Regolamento didattico dell'Università degli studi di Milano